



COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 08-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede la Seduta la DR.SSA ROSAFIO ANNA MARIA.

All'appello risultano:

DR.SSA ROSAFIO ANNA MARIA	P	DR.RIZZO LUIGI	A
SIG.CORDELLA EUGENIO	P	AVV.VALLO COSIMINO	A
SIG.DE NUCCIO FRANCESCO	P	PROF.FERRARO ANTONIO	P
ING.GRECUCCIO CLAUDIO	P	DR.CHIFFI GIUSEPPE ANDREA	P
DR.MARINO COSIMO	P	SIG.GELSOMINO PATRIZIO	P
PROF.MARZO FERNANDO	P	DR.PETRACCA FRANCESCO	P
SIG.PIRELLI ANGELO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa CAZZATO MATILDE.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica			
Il Responsabile del servizio interessato F.to Dott.ssa Maristella VILLANOVA			

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile			
Il Responsabile dei servizi finanziari F.to Dott.ssa Maristella VILLANOVA			

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi locali;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 449/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

VISTE inoltre le modifiche alla legge 147/2013 apportate dal D.L. 6 marzo n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014 n. 68;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 e s.m.i., il quale dispone che: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali, è **ulteriormente differito al 30 settembre 2014;**

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO L'allegato parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b, n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

UDITI gli interventi riportati in allegato;

VISTO l'esito unanime della votazione sulla proposta di emendamento del consigliere Chiffi;

Con voti favorevoli n.7, contrari n.4 (Ferraro, Chiffi, Gelsomino, Petracca) espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;
- 4) di inviare il presente atto nei termini previsti dalla normativa vigente, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
- 5) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, **tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie** relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 6) di dare atto che le eventuali modifiche, rinvii, agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni disposte per legge che dovessero intervenire, si intendono automaticamente approvate.

Con la seguente successiva votazione espressa per alzata di mano:favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Ferraro, Chiffi,Gelsomino, Petracca)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sottoscritto come per legge.

Il Presidente F.to DR.SSA ROSAFIO ANNA MARIA	Il Segretario Generale F.to Dott.ssa CAZZATO MATILDE
---	---

Registrata al n. <u>1096</u>	Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 09-09-14 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Il Messo Comunale Castrignano del Capo, 09-09-14	Il Segretario Generale F.to Dott.ssa CAZZATO MATILDE

Per Copia conforme all'originale

Castrignano del Capo, 09-09-14



Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa CAZZATO MATILDE

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-09-14:

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. N. 267/2000)

Castrignano del Capo, 09-09-14

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa CAZZATO MATILDE

Relaziona l'assessore al bilancio, **Marzo**, il quale preliminarmente vuole fare una considerazione e cioè che la IUC (imposta unica comunale) in realtà di unico ha solo il contribuente perché le imposte rimangono divise e sono Imu, Tasi e Tari. La Tasi è relativamente nuova e va a sostituire quell'integrazione di 0,30 centesimi a mq applicata l'anno scorso sulla Tares/Tarsu. Per comprendere tale nuova imposta occorre partire dal federalismo fiscale secondo il quale i Comuni devono attingere le proprie risorse direttamente dai contribuenti; non solo, ma lo Stato sottrae ai Comuni parte di quello che incassano. Nel 2013 non si è pagata l'Imu prima casa ma lo Stato ha rimborsato ai comuni il relativo mancato introito. Quest'anno invece lo Stato si comporta diversamente: innanzitutto ha previsto che il Comune di Castrignano del Capo incasserà una Imu netta di € 1.300.000,00; da tale previsione sottrae alcune voci e conclude che a questo Comune spettano € 1.173.000,00. Poiché ritiene che tale cifra sia notevole, toglie 222.500,00 euro che andranno ad implementare il Fondo di solidarietà previsto in favore dei Comuni che hanno introiti bassi. Poi toglie ulteriori 33.000,00 euro a titolo di riduzione delle spese per i servizi e quindi preleva da questo Comune un totale di 255.000,00 euro. Il tutto ipotizzando entrate Tasi sulla prima casa all'aliquota minima di 365.000 euro. Questi dati che fornisce lo Stato e che non si possono toccare, cozzano con la previsione fatta dall'ufficio sulla base imponibile che risulta dai dati della Soseco secondo i quali, invece, l'incasso sarà di 260.000 euro. Per ora tali dati devono essere rispettati ma sicuramente, ove si discosteranno come si teme dai dati reali, occorrerà contestarli. Purtroppo la perdita complessiva rispetto all'anno scorso sarà di circa 600.000 euro. Si tratta di una cifra notevole ed è impossibile pensare di diminuire la spesa corrente di un tale importo. Pertanto si chiede ai cittadini un sacrificio in questo primo anno di applicazione della Tasi con la speranza che questa possa essere migliorata sulla base dei numeri effettivi che usciranno fuori da quest'anno interlocutorio. Tale e tanta è l'incertezza sulla materia che, come confermato dal Sole 24 Ore odierno, ad oggi solo 4.000 comuni su 8.000 hanno deliberato. Attualmente la media è del 2 per mille però senza detrazioni e senza esenzioni. Invece la proposta di questa amministrazione è quella non di una detrazione per tutti ma di un'esenzione per le abitazioni più povere cioè quelle con una rendita catastale originaria di 160 euro. Questo comporterà presumibilmente minori introiti per circa 25.000 mila euro poiché si stima che le abitazioni interessate saranno circa 500. Per i residenti Aire è prevista l'aliquota minima. E' inoltre previsto che, in caso di locazione, il 20% sarà pagato dal locatario.

Prende la parola il consigliere **Petracca** il quale fa presente che l'amministrazione ha la facoltà di scegliere l'aliquota o di non applicare la Tasi. Considerato che è un anno di transizione e quindi non si conosce bene la materia, considerato che il bilancio comunale è positivo, si sarebbe aspettato che l'amministrazione chiedesse ai cittadini una partecipazione alle tasse con una aliquota ridotta. Inoltre l'Amministrazione non ha spiegato quali sacrifici intende fare per ridurre le spese e risparmiare. Si sarebbe quindi aspettato un'aliquota indizionale dell'1 per mille e non del 2,5 per mille.

L'Assessore **Marzo** ritiene che tutti si debba prendere atto che lo Stato italiano si trova in una situazione estremamente difficile. E il prossimo anno sarà ancora peggio con il fiscal compact che prevede una fortissima contrazione del debito pubblico. Ritiene quindi che l'approccio che bisogna avere con il cittadino deve essere onesto. A ben vedere, poi, il Comune di Castrignano, rientra nella media del 2 per mille di cui parla il Sole 24 Ore grazie alle esenzioni per le case con rendita originaria bassa.

Il Consigliere **Chiffi** chiede se non si possa attingere dai soldi che non sono stati spesi per il patto di stabilità.

L'Assessore **Marzo** chiarisce che l'avanzo lo si può utilizzare ma è penalizzante ai fini del rispetto del patto di stabilità perché vale come spesa ma non come entrata.

Riprende la parola il consigliere **Chiffi** il quale nota che quanto previsto all'art. 19, comma 7, del Regolamento Tasi stride con quello che è stato appena detto atteso che è previsto di dare delle premialità a chi scova gli evasori. Propone di eliminare tale comma.

L'Assessore **Marzo** chiarisce che comunque tale comma non è operativo perché dell'accertamento si occupa la Soséco cui non possono essere dati incentivi.

Il Sindaco pone ai voti la proposta del consigliere Chiffi di eliminare il comma 7 dell'art. 19: esito votazione unanimità.

Prende la parola il capogruppo di minoranza, **Ferraro**, secondo il quale, considerato che l'accertamento e la riscossione delle somme evase non compete totalmente alla Soséco, la quale si limita ad accertare mentre il compito di incamerare le somme spetta all'ufficio tributi, ritiene che il Consiglio abbia fatto bene ad emendare l'art. 19. Riguardo la Tasi, solleva delle perplessità in ordine alle aliquote che si vorrebbero applicare. Dal momento che tutti si è d'accordo sul fatto che si sta attraversando un momento di particolare crisi per una serie di congiunture non solo locali, ci si sarebbe aspettati in questa sede, e ci si aspetta in sede di bilancio di previsione, anche una politica di contenimento della spesa da parte dell'amministrazione comunale. L'aliquota del 2,5 per mille appare eccessiva considerato anche che è allo studio la revisione degli estimi catastali: quando questa sarà attuata, i valori delle abitazioni saranno raddoppiati e l'aggravio sarà maggiore per il povero cittadino. Dire poi che sul locatario graverà solo il 20% della Tasi, ritiene sia una presa in giro per i proprietari delle abitazioni considerato che i locatari nella nostra realtà sono solo quelli che affittano l'appartamento in estate. Quindi anche sulla seconda casa locata il proprietario dovrà pagare l'intera tasi. Forse sarebbe stato meglio se avessero istituito la patrimoniale. Per tali motivazioni esprime il voto contrario della minoranza.

Prende la parola il consigliere **Marino** il quale ritiene che con questa delibera sia in gioco la credibilità dell'amministratore come soggetto impositore di tasse. Ciò in ragione del fatto che questo consiglio ha approvato un bilancio in cui è riportato che certe strutture, delle quali il Comune è socio, hanno introiti per soli 19.000 euro. Se il cittadino fa queste riflessioni capisce che sta sempre dalla parte dell'incudine. Ritiene che l'Amministrazione, da un punto di vista etico, non faccia una buona figura e che dovrebbe piuttosto rivedere tutte le imposte.

L'Assessore **Marzo** replica al consigliere Marino facendo presente che il bilancio comunale deve essere fatto sulla base della documentazione che viene messa a disposizione. Pertanto che il bilancio della società di cui il comune è socio è regolarmente approvato, non può non essere preso in considerazione in sede di redazione del bilancio comunale.

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
del COMUNE di CASTRIGNANO DEL CAPO**

del 04.09.2014

alla proposta di delibera di C.C. avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)"

Il Revisore dei Conti del Comune di Castrignano del Capo

Vista

la proposta di Delibera del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale per i servizi indivisibili – TASI",

Richiamato

- *L'art. 239 del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174, il quale al comma 1, lett. b), n° 7, prevede che l'Organo di Revisione esprima pareri in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;*
- *al comma 1 bis, prevede che "Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 e' espresso un motivato giudizio di congruità', di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione";*
- *L'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, il quale dispone che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*
- *il Decreto del Ministero dell'Interno, con il quale è stato prorogato al 30 Settembre 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;*
- *l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;*

Visto

- *i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs 18.8.2000 n. 267;*



Preso atto che

- ai sensi e per gli effetti del dispositivo normativo contenuto ai commi dal 639 al 737 della Legge 147/2013, il presente Regolamento esplica la propria efficacia a decorrere dal 1 Gennaio 2014;
- lo schema di Regolamento proposto risulta essere conforme alla normativa in vigore introdotta con la richiamata Legge 147/2013 (Legge di Stabilità anno 2014) e pertanto rispetta il disposto legislativo;

Esprime

per quanto di sua competenza, parere favorevole alla Proposta di deliberazione " Approvazione Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)".

Castrignano del Capo, 04.09.2014

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Maria Gabriella

